



# PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO



## U.O.5 – SERVIZIO STRUMENTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

*Sviluppo sostenibile  
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI CON SCADENZA IL 31/12/2023, AI SENSI DELL'ART. 54, C. 4 DEL D. LGS. 50/2016, RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (MECCANICA, ELETTROMECCANICA, GOMMISTA, CARROZZERIA, ASSISTENZA STRADALE) DEGLI AUTOMEZZI DI MASSA INFERIORE A 35 QUINTALI IN USO AL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO. CIG: 8497725083**

## CAPITOLATO TECNICO

### PARTE PRIMA – NORME GENERALI

#### Art. 1 - Definizione dei servizi manutentivi

I servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria ed assistenza tecnica, richiesti e definiti sulla base del fabbisogno riscontrato, sono i seguenti:

#### **1.1. Manutenzioni meccaniche ed elettriche di automezzi ed attrezzature di massa complessiva a pieno carico inferiori a 35 quintali** (elencati nell'allegato "A")

- Manutenzione meccanica ordinaria, straordinaria e fornitura pezzi di ricambio, degli autotelai e dei veicoli, compreso le attrezzature fisse e mobili di varia natura (moduli scarrabili, motori a scoppio delle attrezzature installate, impianti lift, gru ecc.) e mezzi speciali (trattori agricoli, terne, bobcat e miniescavatori ecc.);
- Manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura pezzi di ricambio, e riparazione di tutte le parti elettriche ed elettroniche dei veicoli (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le centraline dell'iniezione, i sistemi antifurto le barre o i lampeggianti);
- Esecuzione dei tagliandi e quindi la sostituzione e rabbocchi di lubrificanti e di materiali di consumo usurati e quant'altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo;
- Eventuale esecuzione di revisioni e collaudi dei mezzi presso la MCTC, ovvero presso la propria sede se all'uopo autorizzata ovvero presso altra officina.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura dei pezzi di ricambio, e riparazione delle carrozzerie nonché delle loro parti e componenti (quali a titolo esemplificativo vetri e cristalli, decorazioni, scritte, insegne e simili anche rifrangenti);
- Fornitura di pneumatici nuovi e ricostruiti, estivi e invernali, comprensiva del servizio di riparazione copertura, equilibratura, convergenza completa di campanatura e incidenza, smontaggio/montaggio pneumatici, fornitura/installazione di valvola tubeless e prolunga valvola, fornitura di carcassa rigata, rigatura pneumatici;
- Assistenza stradale gratuita (verranno conteggiati i costi di manodopera e pezzi di ricambio) nell'arco di 20 km dalla sede dell'officina per l'esecuzione di piccole riparazioni e/o sostituzione e/o riparazione pneumatici, con intervento entro 120 minuti dalla chiamata.
- 

**Gli interventi di riparazione e manutenzione**, relativi a tutti i mezzi, dovranno essere garantiti per tutti i giorni feriali con disponibilità di:

- ❖ Personale specializzato;
- ❖ Adeguate strutture ed attrezzature per la tipologia dei mezzi trattati;
- ❖ Automezzi debitamente attrezzati per la riparazione;



## PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO



### U.O.5 – SERVIZIO STRUMENTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

*Sviluppo sostenibile  
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*

- ❖ Ricambi originali o equivalenti purché nuovi e inscatolati e marcati dalle case produttrici;

La ditta esecutrice dovrà provvedere ad effettuare le operazioni di riparazione previo lavaggio di ogni automezzo o parte di esso qualora ciò fosse propedeutico e necessario alla riparazione;

**La fornitura di pneumatici** richiesta è relativa all'acquisto e montaggio di pneumatici nuovi e ricostruiti, estivi e invernali, per i quali dovranno essere forniti esclusivamente pneumatici tubeless e camere d'aria di "prima scelta".

Le attività oggetto di fornitura sono di seguito elencate:

- ❖ fornitura e montaggio sul cerchio di pneumatici nuovi (intendendosi per "nuovi" tutti i pneumatici, purché non ricostruiti, di primo utilizzo);
- ❖ riparazione e montaggio sul cerchio di pneumatici riparati (intendendosi per "riparati" tutti i pneumatici oggetto di attività di riparazione effettuata dalla ditta/officina);
- ❖ fornitura e sostituzione di flap e camere d'aria;
- ❖ sostituzione valvole ad ogni cambio pneumatici o eventualmente quando si rende necessario;
- ❖ equilibratura su cerchio degli pneumatici;
- ❖ convergenza;
- ❖ assetto;
- ❖ inversione;
- ❖ servizio deposito di tutti i pneumatici estivi - invernali in dotazione al Parco del Ticino (servizio fornito a carico dell'appaltatore e senza oneri economici per il Parco del Ticino);
- ❖ riparazioni dei pneumatici, a perfetta regola d'arte e secondo i criteri e le modalità stabiliti da ciascuna casa di produzione e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente Capitolato;
- ❖ smaltimento a proprie spese di tutti i pneumatici fuori uso escluso il contributo PFU;
- ❖ La percorrenza media minima garantita degli pneumatici forniti non dovrà essere inferiore a km 20.000 per gli pneumatici nuovi e km 12.500 per quelli ricostruiti;

Per le manutenzioni e le riparazioni di carattere eccezionale che dovessero richiedere una spesa stimata superiore a € 1.000,00, oltre ad IVA, il Parco del Ticino si riserva comunque la facoltà di procedere a seguito di esperimento di sondaggio esplorativo di mercato.

## Art. 2 – Elenchi automezzi

### 1.2. Elenchi automezzi

Tutti gli automezzi e le attrezzature indicati nell'Allegato "A" al presente capitolato, potranno variare durante l'esecuzione del contratto, nel numero e nella tipologia, senza che il fornitore del servizio, per questo, abbia nulla a pretendere.

La ditta esecutrice si impegna, su richiesta del Parco del Ticino, a rilasciare per iscritto e senza oneri aggiuntivi, il proprio parere tecnico sullo stato degli automezzi sottoposti a verifica, per qualsiasi finalità ritenuta opportuna o necessaria alla tutela del patrimonio.

## Art. 3 – Condizioni economiche - Valori di riferimento per manodopera, ricambi e pneumatici

Verranno presi come riferimento i seguenti valori:

### 3.1. Manodopera e dei materiali di consumo

Il costo di riferimento per la manodopera delle riparazioni degli automezzi è di € 40,00/ora (IVA esclusa), comprensivi dei materiali di consumo ordinari e dello smaltimento dei rifiuti



## PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

### U.O.5 – SERVIZIO STRUMENTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE



*Sviluppo sostenibile  
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*

#### **3.2. Ricambi e dei lubrificanti originali o equivalenti di “qualità corrispondente”**

Il prezzo di riferimento per i pezzi di ricambio e per i lubrificanti necessari agli interventi da svolgere è pari al valore indicato nel listino prezzi ufficiale della ditta produttrice del ricambio originale, scontato del 15%.

#### **3.3. Pneumatici originali o equivalenti di “qualità corrispondente”**

Il prezzo di riferimento per gli pneumatici da addebitare al Parco del Ticino è pari al valore indicato nel listino prezzi ufficiale della ditta produttrice degli pneumatici, scontato del 20%.

#### **3.4. Assistenza stradale**

Assistenza stradale gratuita nell'arco di 20 km dalla sede dell'officina (verranno conteggiati i costi di manodopera e pezzi di ricambio) dei mezzi in panne e/o bloccati in strada, per l'esecuzione di piccole riparazioni e/o sostituzione e/o riparazione pneumatici, con intervento entro 120 minuti dalla chiamata. Il Parco del Ticino si riserva la facoltà di richiedere all'officina più vicina e nell'arco dei 20 km un sopralluogo da parte di un tecnico per l'individuazione del problema riconoscendo un importo onnicomprensivo pari a 2 ore, valorizzate al costo orario della manodopera pattuita in sede del presente accordo quadro;

#### **3.5. Condizioni economiche dell'Accordo Quadro**

Per la definizione delle condizioni economiche dell'Accordo Quadro, ai valori di riferimento indicati ai punti 3.1, 3.2, 3.3 sarà applicato lo sconto offerto dall'operatore economico che si classificherà al primo posto della graduatoria per l'aggiudicazione del servizio.

#### **3.6. Presa e resa di un veicolo**

Qualora venisse richiesto all'operatore economico di prelevare ovvero di riconsegnare un veicolo presso una delle sedi dell'Ente, per le operazioni di ritiro e/o di riconsegna effettuate, sarà riconosciuto all'operatore economico un importo onnicomprensivo pari a 1 ora, valorizzate al costo orario della manodopera.

### **Art. 4 - Ordinazione degli interventi e modalità di esecuzione del servizio**

La richiesta degli interventi e le modalità di esecuzione del servizio per le riparazioni dei mezzi dovranno avvenire nel rispetto della seguente procedura:

- i. Richiesta di intervento da parte del personale del Parco ad un'Officina facente parte dell'accordo quadro;
- ii. Verifica da parte dell'Officina delle lavorazioni da eseguire e successiva formulazione e trasmissione via e-mail di un preventivo ad un indirizzo e-mail dedicato, mediante modello editabile/software dedicato fornito dal Parco;
- iii. La mail di trasmissione dovrà indicare nell'oggetto il numero del preventivo ed il mezzo e la targa del veicolo da riparare;
- iv. Il preventivo dovrà contenere:
  - a. ore di lavoro necessarie all'intervento e relativo costo della manodopera, in base a quanto concordato in sede di accordo quadro;
  - b. costo dei ricambi e sconto applicato in base a quanto concordato in sede di accordo quadro;
  - c. costo di eventuali servizi accessori, di cui al presente capitolato tecnico, qualora autorizzati;
- v. Verifica del preventivo da parte del Parco del Ticino che ad esito favorevole, trasmetterà sempre via e-mail e/o software dedicato, accettazione dello stesso;
- vi. Riparazione del mezzo da parte dell'Officina incaricata;
- vii. Comunicazione via mail dell'Officina incaricata di fine lavori e riconsegna del mezzo al termine delle operazioni di riparazione;



## PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO



### U.O.5 – SERVIZIO STRUMENTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

*Sviluppo sostenibile  
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*

**Esclusi i soli casi di urgenza opportunamente documentati e autorizzati per vie speditive, l'Officina incaricata provvederà alla riparazione dei mezzi solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accettazione del preventivo da parte del Parco del Ticino.**

Il Parco del Ticino potrà con proprio personale o con personale appositamente incaricato, effettuare a propria discrezione controlli sulla corrispondenza di quanto riportato nei preventivi e le lavorazioni realmente effettuate sia in termini di ricambi che di manodopera;

La sostituzione dei ricambi si intende in garanzia per il periodo indicato dalla casa costruttrice e la riparazione effettuata dovrà essere in garanzia per un anno dalla data di intervento, che sarà indicata in fattura.

#### **Art. 5 - Contabilizzazione degli interventi manutentivi e Fatturazione**

Le fatture per gli interventi effettuati dovranno obbligatoriamente contenere:

- 1) Numero e data del preventivo trasmesso, targa dell'automezzo e chilometri rilevati;
- 2) Dati contenuti nel modulo di accettazione del preventivo (ufficio ordinante, codice univoco ufficio CUU, codice CIG, Determinazione di riferimento, Impegno di spesa, Capitolo di spesa ed estremi dell'atto);

Le fatture dovranno pervenire all'Ente tramite SDI (Sistema di Interscambio) attivato dal MEF (Ministero Economia e Finanza). Per maggiori informazioni consultare il sito internet: <http://www.fatturapa.gov.it/>

#### **Art. 6 - Obblighi dell'appaltatore e responsabilità per la gestione del servizio**

L'Operatore Economico a cui viene affidato un mezzo dovrà:

1. **Trasmettere prima dell'inizio del rapporto contrattuale un numero di linea telefonica fissa ed un numero di telefonia mobile, operante sia nei giorni Feriali sia nei giorni Festivi, nonché un indirizzo di posta elettronica ed uno di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni, del quale si impegna a garantire costantemente la perfetta efficienza;**
2. Provvedere, su richiesta del Parco del Ticino, alla manutenzione di mezzi anche diversi da quelli indicati negli Allegato A.
3. Provvedere al lavaggio gratuito di ogni automezzo o parte di esso qualora ciò fosse propedeutico e necessario alla riparazione;
4. Fornire a ciascun dipendente, a norma del D.lgs. 81/08, un cartellino con le caratteristiche indicate nella Legge stessa ed assicurarne l'utilizzo;
5. Fornire, su richiesta del Parco del Ticino, i listini ricambi e tempari delle case madri, aggiornati in formato informatico qualora richiesti;

L'Operatore Economico è responsabile verso il Parco del Ticino delle prestazioni di ciascun appalto specifico, del buon andamento di tutti i servizi assunti e della disciplina dei suoi dipendenti e risponde anche, sollevando da ogni responsabilità il Parco del Ticino se, per carenza di intervento, abbiano a verificarsi danni a cose e/o persone durante l'uso del "mezzo" riparato.

E' altresì responsabile per i danni arrecati al Parco del Ticino per il fermo mezzi dovuto a mancato rispetto dei termini di consegna e di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, all'interno o all'esterno dell'azienda durante il ritiro e la consegna dei mezzi da esso effettuati.

Per tutto il tempo in cui i mezzi del Parco del Ticino resteranno presso l'Officina, la stessa ne assume l'obbligo di custodia.

Indipendentemente dalle altre condizioni, le imprese esecutrici degli appalti specifici sono responsabili dei danni direttamente provocati a cose o persone e direttamente o indirettamente imputabili a una parte o parti



## PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

### U.O.5 – SERVIZIO STRUMENTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE



*Sviluppo sostenibile  
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*

difettose della sua fornitura/servizio. In caso il Parco del Ticino sia sanzionato o convenuto in giudizio per responsabilità civile o contrattuale e gli sia contestata la violazione di prescrizioni legali in conseguenza a difetti, non conformità, non affidabilità o non rispondenza alle norme della fornitura, l'Operatore Economico dovrà tenere indenne il Parco del Ticino da ogni richiesta di risarcimento, spese, danni e spese legali.

Il Parco del Ticino è tenuto ad informare l'impresa esecutrice che la violazione alle norme o la chiamata in causa della sua responsabilità è basata su difetti, non conformità, non affidabilità o irregolarità della fornitura, non appena ne sarà venuto a conoscenza.

## PARTE SECONDA – NORME TECNICHE

### Art. 7 - Requisiti minimi per i centri di assistenza e officine

Il centro di assistenza/officina di riparazione dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- a. possedere una stazione diagnostica e programmazione centraline, con accesso al servizio di programmazione della casa produttrice di riferimento.
- b. possedere supporti per sostegno durante lo stacco e riattacco dei gruppi, supporti per appoggio e sostegno di parti staccate, attrezzatura per il sollevamento e lo spostamento, cavalletto rotativo per motore, cambio, calettatori.

Il Parco del Ticino potrà verificare in qualunque momento della durata contrattuale il possesso ed il mantenimento delle caratteristiche generali dell'impresa e dei requisiti oggetto di valutazione dichiarati in sede di offerta, per un controllo della capacità di esecuzione degli interventi, delle attrezzature e dei locali. La mancanza anche di uno solo dei requisiti comporterà, previa eventuale diffida, la risoluzione del contratto stipulato dall'Ente Parco con l'impresa carente dei requisiti ed ancora in corso di esecuzione.

### Art. 8 - Modalità gestionali – operative di esecuzione interventi collaudi e garanzie

Le operazioni di riparazione andranno eseguite con ordine, metodo e cura; dovranno conferire perfetta e completa efficienza ed assicurare la più ampia garanzia di corretto e durevole funzionamento. A tal fine il fornitore si obbliga ad attenersi alle norme contenute:

1. nei manuali tecnici di riparazione delle case costruttrici che la stessa dovrà acquisire e mettere a disposizione del personale dipendente;
2. nel presente capitolato tecnico.

Gli interventi di manutenzione che il Parco del Ticino affiderà alle ditte sottoscrittrici dell'accordo quadro sono:

- esecuzione, mediante l'impiego di manodopera specializzata, di interventi di riparazione su guasto relativi a parti meccaniche, elettriche, idrauliche, pneumatiche di veicoli e attrezzature;
- esecuzione, mediante l'impiego di manodopera specializzata, di interventi di stacco e riattacco complessivi quali motore, cambio, differenziale, piedi poppieri, turbine e/o eliche ecc.;
- eventuale scomposizione e ricomposizione, mediante l'impiego di manodopera specializzata, dei complessivi quali motore, cambio, differenziale piedi poppieri, turbine e/o eliche ecc.;
- controlli, con apposito banco prova, dell'efficienza degli impianti frenanti dei mezzi da sottoporre a revisione annuale MCTC, nonché l'esecuzione della stessa presso la propria sede se all'uopo autorizzata ovvero presso altra officina autorizzata.
- Interventi di carrozzeria (quali riparazioni di parti sinistrate, riverniciature, revisioni parziali o radicali di carrozzeria);





# PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO



## U.O.5 – SERVIZIO STRUMENTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

*Sviluppo sostenibile  
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*

Il Parco del Ticino potrà richiedere, secondo necessità, l'esecuzione contemporanea di interventi su due mezzi, nel rispetto dei tempi di intervento di ogni mezzo, fatta salva l'esecuzione contemporanea di interventi su un numero maggiore di mezzi, previo accordo da definirsi di volta in volta.

La ditta esecutrice dovrà garantire l'esecuzione dei lavori ed il rispetto tassativo dei termini di consegna (giorni lavorativi consecutivi, escluse domeniche e giorni festivi infrasettimanali) come di seguito specificato. La calendarizzazione dei periodi di chiusura dell'officina per ferie estive o invernali, dovrà essere comunicata con almeno 30 giorni di anticipo. Tutti i mezzi ricoverati presso l'officina, dovranno comunque essere consegnati prima della chiusura, salvo diversi accordi tra le parti.

Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui ai successivi punti, si definiscono "standard" tutti quegli interventi manutentivi che richiedono un tempo non superiore alle 8 ore complessive di manodopera o che ricadono all'interno della tipologia di operazioni univocamente identificate dai tempari ufficiali.

Se per l'effettuazione della corretta diagnosi fosse necessario effettuare lavorazioni di stacco e smontaggio particolari, le stesse dovranno essere considerate come già approvate se richiedono tempi di lavorazione complessivi non superiori a 2 ore.

### **8.1. Richiesta di intervento**

La richiesta di intervento viene presentata alle officine direttamente dagli affidatari degli automezzi, con descrizione del problema e del tipo di intervento da effettuare. Ogni richiesta comporterà la definizione di preventivo identificato da un riferimento univoco, che dovrà essere sottoposto al Parco del Ticino per l'autorizzazione.

Tutti gli interventi richiesti, prima di essere eseguiti, dovranno sempre essere autorizzati in forma scritta dal Parco del Ticino, come meglio specificato al precedente articolo 4.

### **8.2. Consegna dei mezzi**

Il Parco del Ticino provvederà direttamente alla consegna dei mezzi presso l'officina nel caso in cui le condizioni degli stessi lo consentano.

In caso contrario la ditta/officina dovrà provvedere, con propri mezzi e personale ed eventualmente con uso di targa di prova al ritiro e/o alla consegna dei mezzi da riparare. Il ritiro potrà avvenire, a seconda delle necessità, presso una delle sedi operative del Parco del Ticino.

La consegna sarà effettuata presso l'officina ovvero, su richiesta del Parco, presso la stessa sede operativa ove è stato ritirato il mezzo.

Con il ritiro del mezzo la ditta/officina si assume la responsabilità del veicolo, rispondendone anche per eventuali infrazioni, danni, ecc., provocati durante la fase di trasferimento da e verso il Parco.

### **8.3. Preventivo e consuntivo lavori**

Ogni qualvolta sia necessario effettuare un intervento, la ditta/officina predisporrà il preventivo di lavoro per ciascun mezzo compilando il modello editabile e/o software dedicato fornito dal Parco del Ticino.

Nella formulazione del preventivo, pena la non accettazione dello stesso, dovranno essere elencati sempre e distinti per singola tipologia di avaria:

- Il modello e la targa del mezzo e/o numero di matricola dell'attrezzatura;
- La lettura dei km o le ore di lavoro;
- Il tipo di ricambi da sostituire (debitamente codificati) e loro importo;
- Il numero di ore di lavoro, ove possibile dedotte dai tempari ufficiali, e il loro importo;

Il preventivo dovrà essere compilato con la massima accuratezza. Qualora in sede di preventivo l'importo presunto per la rimessa in efficienza del veicolo risultasse tale da sconsigliare l'esecuzione dei lavori, alla ditta



## PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

### U.O.5 – SERVIZIO STRUMENTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE



*Sviluppo sostenibile  
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*

sarà corrisposto il solo importo relativo delle attività di diagnosi, preventivazione e altre attività collaterali svolte, sulla base dei tempi forfettari stabiliti in contratto.

Il preventivo lavori dovrà pervenire via e-mail al Parco del Ticino nel più breve tempo possibile, comunque entro **due giorni lavorativi** dalla segnalazione del guasto.

#### **8.4. Ordinativo dei lavori**

Sui preventivi emessi, gli uffici competenti del Parco del Ticino verificheranno l'effettiva congruenza dei lavori elencati con i problemi riscontrati dall'affidatario del mezzo e ne autorizzeranno o meno tramite e-mail l'esecuzione.

#### **8.5. Controllo delle lavorazioni**

Il Parco del Ticino si riserva il diritto, nel corso dell'intervento, di inviare presso la ditta/officina proprio personale incaricato di effettuare il controllo delle lavorazioni in corso, la qualità dei ricambi utilizzati, lo stato di danneggiamento e usura dei pezzi proposti in sostituzione ecc.

La verifica effettuata dal personale incaricato dal Parco del Ticino non esime la ditta/officina dalle responsabilità che possono derivarle allorché, in sede di collaudo, vengano riscontrati inconvenienti o difetti.

#### **8.6. Collaudi**

Nei giorni successivi la restituzione, gli automezzi riparati saranno immessi in servizio attivo a titolo di prova di esercizio. In questa fase potranno essere effettuati tutti gli accertamenti ritenuti necessari, ivi compreso l'eventuale smontaggio di qualche particolare, per stabilire che le riparazioni siano state eseguite a perfetta regola d'arte e per avere conferma dell'originalità dei ricambi.

Tramite propri tecnici, Il Parco del Ticino ha la facoltà di provvedere a verificare l'esecuzione dei lavori eseguiti sugli automezzi e/o attrezzature riparati.

Qualora dovessero emergere delle incongruenze, la ditta/officina dovrà fornire gratuitamente il personale occorrente per eventuali controlli. I tecnici preposti al collaudo, al fine di più approfonditi accertamenti, potranno richiedere tutti quegli atti che riterranno indispensabili per una precisa valutazione dei lavori eseguiti.

#### **8.7. Superamento del collaudo**

Trascorso il termine di 30 giorni dalla riconsegna del veicolo riparato il collaudo si intenderà avvenuto con esito positivo e la riparazione accettata.

Ove siano riscontrate imperfezioni che non pregiudichino il regolare uso del veicolo, il Parco del Ticino ha facoltà di accettare la riparazione, applicando un adeguato ribasso del corrispettivo previsto, con richiesta di modifica del preventivo e con specifica indicazione delle anomalie riscontrate che verranno descritte brevemente, da inviarsi alla ditta/officina.

In tale circostanza, la ditta/officina sarà tenuta a presentare un nuovo preventivo ed una nuova fattura per il nuovo importo stabilito in contraddittorio e ridotto rispetto a quanto inizialmente indicato nel documento preventivamente accettato.

#### **8.8. Mancato superamento del collaudo: richiesta intervento in garanzia**

Nel caso in cui durante il periodo di prova il veicolo dovesse manifestare le stesse avarie che ne determinarono l'affidamento, lo stesso sarà rinviato alla ditta/officina perché esegua i necessari interventi tecnici di sistemazione senza alcun ulteriore onere per il Parco del Ticino.

La richiesta di intervento in garanzia sarà formalizzata per iscritto alla ditta via e-mail. L'automezzo che non ha superato il collaudo dovrà essere ritirato dalla ditta presso una delle sedi del Parco entro le 24 ore dalla



## PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

### U.O.5 – SERVIZIO STRUMENTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE



*Sviluppo sostenibile  
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*

notifica della richiesta, senza alcun costo aggiuntivo. Il successivo riscontro dell'avvenuta riparazione sarà eseguito nei tempi, modi, e termini indicati nel presente capitolato.

#### **8.9. Garanzie**

La garanzia sui lavori, eseguiti a regola d'arte, avrà durata di un anno dalla data di collaudo positivo dell'intervento effettuato e dovrà comprendere la fornitura di manodopera e ricambi. Nel caso di ricambi forniti dal Parco del Ticino la garanzia dovrà essere riconosciuta solamente in seguito a difettosità conseguenti le attività effettuate.

Il superamento del collaudo non esime la ditta dal rispetto della garanzia e dei suoi termini previsti.

#### **Art. 9 - Tempi di intervento e termini di consegna**

Tutti gli interventi ordinari con preventivi di spesa inferiori ad €. 500,00 e che non presentino particolari problemi di reperimento dei pezzi di ricambio – comunicati e comprovati dall'Officina incaricata – dovranno essere eseguiti entro 2 giorni dall'avvenuta ricezione della conferma da parte del Parco del Ticino.

Per interventi di importi superiori il tempo utile per l'esecuzione del servizio è determinato sommando al tempo di esecuzione dei lavori il tempo standard di movimentazione del mezzo, il tempo standard di diagnosi e preventivazione ed i tempi di approvvigionamento ricambi, come di seguito definiti.

Vista la peculiarità del servizio cui gli automezzi sono preposti, la ditta, in caso di guasto improvviso degli stessi, deve garantire il pronto intervento e la eventuale riparazione sul posto, per guasti di lieve entità, entro due ore dalla segnalazione da parte del Parco del Ticino al recapito telefonico comunicato dalla ditta per la reperibilità, da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

##### **9.1. Tempo standard movimentazione mezzo**

Si considera un tempo standard di ritiro/consegna mezzo pari a un'ora lavorativa per ogni mezzo movimentato dalla ditta.

##### **9.2. Tempo standard di diagnosi e preventivazione**

Verrà preso in considerazione un tempo standard di diagnosi del guasto e preventivazione/consuntivazione fino a 2 ore lavorative. Per diagnosi del guasto si intende la verifica da parte della ditta delle cause che hanno generato l'anomalia segnalata (eventuale prova su strada, verifica usura componenti, diagnosi elettronica ecc.). Per preventivazione/consuntivazione si intende l'elaborazione e la stesura del preventivo e del consuntivo lavori e l'inoltro degli stessi al parco del Ticino.

##### **9.3. Tempo di approvvigionamento ricambi**

L'utilizzo di ricambi equivalenti comporterà il medesimo tempo di approvvigionamento offerto per i ricambi originali a listino. Il tempo di approvvigionamento ricambi sarà di volta in volta concordato per i ricambi di veicoli fuori produzione o con oltre 10 anni di anzianità.

Qualora i ricambi necessari non risultino disponibili presso la rete vendita del costruttore del veicolo o dei produttori di ricambi equivalenti e la situazione possa essere accertata dal Parco del Ticino, sarà concordato il maggior tempo di approvvigionamento.

##### **9.4. Tempi di esecuzione dei lavori – TEMPARI**

Per la determinazione dei tempi occorrenti alle operazioni specifiche degli interventi fanno fede i tempari delle case produttrici dei veicoli/attrezzature oggetto di manutenzione. Per le voci eventualmente non riportate nei suddetti tempari, i tempi di esecuzione saranno definiti di volta in volta in contraddittorio tra le parti.

Di norma potranno essere riconosciuti ed accettati tempi maggiorati rispetto al tempario solo nei casi in cui la difficoltà di lavorazione sia conseguente a sinistro all'allestimento del mezzo.





## PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

### U.O.5 – SERVIZIO STRUMENTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE



*Sviluppo sostenibile  
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*

#### Art. 10 - Materiali e ricambi

I materiali occorrenti per l'espletamento degli interventi dovranno essere forniti dalla ditta/officina/impresa.

##### 10.1. Materiale di consumo

Per materiale di consumo si dovrà intendere tela smeriglio, carta abrasiva, stracci, carta e materiali assorbenti, segatura, rondelle, guarnizioni, bulloneria, raccordi, fascette, mastici, elettrodi, gas per operazioni di saldatura, prodotti chimici disincrostanti, detergenti, deossidanti e diluenti, stoppa, oli e liquidi speciali per rabbocchi e ogni altro materiale diversamente denominato ma con funzioni e caratteristiche simili, necessari all'effettuazione degli interventi manutentivi e di riparazione.

##### 10.2. Materiali vari – lubrificanti e vernici

I lubrificanti da fornire per eventuali rabbocchi o sostituzioni, con riferimento all'olio per il motore (base minerale o semisintetica), l'olio per il cambio, l'olio per i freni, l'olio per idroguida, il liquido antigelo, l'olio per i sistemi idraulici, dovranno essere rispondenti alle specifiche delle case costruttrici dei veicoli e della tipologia di prodotti sinora utilizzati.

I prodotti vernicianti usati (pitture sintetiche, antiruggine, antirombo, stucchi, etc..) dovranno essere di ottima qualità e prima scelta.

##### 10.3. Ricambi

Fatta eccezione per quanto definito nel successivo art.11, i ricambi occorrenti per l'espletamento degli interventi dovranno essere forniti dalla ditta manutentrice. I ricambi dovranno essere nuovi di fabbrica, originali o di qualità corrispondente. Nel caso di ricambio "corrispondente", lo stesso dovrà:

- Essere prodotto da ditta produttrice certificata "IATF 16949:2016 e UNI ISO/TS 16949:2016
- Avere le medesime dimensioni geometriche del ricambio originale e come tale dovrà essere perfettamente intercambiabile con il corrispondente originale – senza dover ricorrere ad alcun adattamento di sorta del complessivo cui è destinato;
- Avere le stesse caratteristiche tecnologiche del ricambio originale o caratteristiche tecnologiche superiori;
- Essere prodotto con materiali aventi le stesse caratteristiche o con caratteristiche superiori dei materiali con cui è prodotto il ricambio originale;
- Avere una durata media paragonabile;
- Provenire da lotti accettati dal costruttore.

I ricambi forniti dalla ditta/officina si intenderanno sempre originali. Per la fornitura di ricambi di qualità corrispondente la ditta/officina dovrà essere formalmente autorizzata dal Parco del Ticino o suo incaricato.

Per la codifica, individuazione e definizione del costo dei ricambi si farà comunque riferimento ai listini ufficiali delle case produttrici.

##### 10.4. Pneumatici e loro caratteristiche

###### Pneumatici nuovi

Gli pneumatici nuovi forniti dovranno essere fabbricati in conformità al Regolamento CE non oltre 12 mesi rispetto alla data di consegna. Sarà discrezione del Parco del Ticino decidere se utilizzare pneumatici estivi, invernali o "4 stagioni".



## PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO



### U.O.5 – SERVIZIO STRUMENTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

*Sviluppo sostenibile  
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*

#### Pneumatici ricoperti

In caso di fornitura di pneumatici ricoperti, gli stessi non dovranno subire alcun declassamento sia dell'indice di carico, sia del codice di velocità.

Sarà successivamente a discrezione del Parco del Ticino stabilire quanti e quali pneumatici ricoperti usare, in base alle effettive esigenze ed alle valutazioni effettuate singolarmente.

#### Pneumatici riparati

Le riparazioni dei pneumatici dovranno essere permanenti ed eseguite dall'interno dello pneumatico smontato ed a seguito di una riparazione, dovrà essere sostituita la valvola ed il complesso pneumatico-cerchio dovrà essere bilanciato.

#### Utilizzo carcasse per ricopertura

Per ogni pneumatico sostituito il fornitore si impegna al suo "recupero" per una successiva ricopertura, per quelli che non risulteranno idonei ad essere ricostruiti, sarà effettuata verifica, in contraddittorio con un incaricato del Parco del Ticino, prima del definitivo smaltimento.

#### **10.5. Rifiuti**

Gli oneri e le responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia, derivanti dalle attività di raccolta, messa in sicurezza, deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, sono a carico della ditta/officina.

La ditta/officina dovrà provvedere al corretto smaltimento e avvio a recupero di tutti i rifiuti derivanti dalle attività manutentive e di riparazione effettuate per conto del Parco del Ticino ivi compresi i pezzi sostituiti per i quali non sia prevista la consegna al Parco del Ticino o suo incaricato.

#### **Art. 11 - Ricambi forniti dal Parco del Ticino**

Il Parco del Ticino si riserva di provvedere direttamente all'acquisto dei ricambi oggetto delle forniture di cui all'accordo quadro, qualora alcune attrezzature/allestimenti siano di tipo specialistico. In tali casi i ricambi saranno resi disponibili dal Parco del Ticino direttamente presso la sede della ditta alla quale verrà affidata la riparazione.

Data \_\_\_\_\_

Per accettazione \_\_\_\_\_